

A.P.I.CI.
ASSOCIAZIONI PROVINCIALI INVALIDI CIVILI E CITTADINI
ANZIANI

STATUTO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
ROMA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Sede

L' "A.P.I.CI. – Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani delegazione provinciale di Roma", di seguito indicata anche con l'abbreviazione "Delegazione Provinciale" è un'associazione di promozione sociale, apartitica e senza fini di lucro, costituita ai sensi del Titolo IV dello statuto dell'associazione nazionale di promozione sociale A.P.I.CI. - Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani con sede in Roma.

La Delegazione Provinciale costituisce la struttura di riferimento dell'A.P.I.CI. a livello provinciale, appositamente istituita con compiti di rappresentanza territoriale e di governo provinciale, di indirizzo programmatico, di promozione e coordinamento delle Delegazioni Zonali, al fine di perseguire, in ambito territoriale e secondo le direttive dell'Associazione Nazionale e dei suoi organi, le medesime finalità indicate all'art. 3 dello statuto nazionale.

Essa, nel suo contesto giuridico di entità soggettivamente autonoma, è un'associazione apartitica ed opera senza fini di lucro nel pieno rispetto dello statuto e delle direttive dell'Associazione Nazionale, nonché delle delibere degli organi di quest'ultima.

La Delegazione Provinciale ha sede in via della Magliana Nuova 37/39. Il Consiglio Direttivo Provinciale può, con propria deliberazione, trasferire l'indirizzo della sede e istituire uffici secondari o strutture tecniche e amministrative nell'ambito provinciale.

Art. 2 – Durata

La Delegazione Provinciale ha durata indeterminata. Al di là delle sue volontà assembleari aventi per oggetto anche la sua potenziale estinzione, è comunque fatta salva l'adozione del provvedimento straordinario di scioglimento coattivo disciplinato dall'art. 14, terzo comma, dello statuto dell'Associazione Nazionale.

TITOLO II

FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Art. 3 – Finalità istituzionali

La Delegazione Provinciale persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera senza fini di lucro nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi e la tutela dei diritti delle persone disabili e anziane, favorendo, con il suo impegno e le sue attività, la loro attiva partecipazione alla vita sociale del Paese.

In particolare, la Delegazione Provinciale, avvalendosi prevalentemente della attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, persegue, nell'ambito del territorio provinciale, le finalità istituzionali indicate nell'art. 3 dello statuto dell'Associazione Nazionale, e cioè:

- a. la difesa e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati in conseguenza di *handicap* fisici, psichici, sensoriali ed economico-sociali;
- b. la rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le condizioni esistenziali e sanitarie dei cittadini svantaggiati;
- c. la promozione e lo sviluppo generale, nel Paese, della cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione e integrazione sociale degli individui;
- d. l'elaborazione, la promozione e la diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali con particolare riguardo a fenomeni della emarginazione e del disagio sociale.

La Delegazione Provinciale può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

La Delegazione Provinciale persegue le proprie finalità solidaristiche operando nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento dell'Associazione Nazionale e degli organi di quest'ultima.

Art. 4 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali solidaristiche, la Delegazione Provinciale svolge, a livello provinciale e nel quadro delle direttive dell'Associazione Nazionale, le seguenti attività:

- promozione, incoraggiamento e sostegno del volontariato a carattere sociale in ogni sua forma, con riferimento prioritario alle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili ed anziane;
- prestazione della propria opera generale diretta ad affrontare le problematiche dei disabili fisici, psichici, sensoriali e della terza età e di tutti i soggetti in condizione di disagio sociale;
- promozione e realizzazione di dibattiti, incontri, convegni, seminari, tirocini, studi e ricerche sui temi connessi alle sue finalità istituzionali, collegandosi anche con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche impegnate sulle problematiche dell'*handicap* e della terza età;
- promozione, incoraggiamento e sostegno del diritto al lavoro dei lavoratori disabili;
- promozione, sostegno e gestione di corsi di formazione e di centri per il reinserimento lavorativo mirato per i soggetti svantaggiati;
- promozione, sostegno e partecipazione ad associazioni o iniziative aggreganti aventi finalità analoghe alle proprie;
- promozione, sostegno e gestione di interventi sociali e sanitari, sotto i profili preventivi, terapeutici e riabilitativi;
- promozione, sostegno e gestione di servizi di assistenza e consulenza alla persona incentrati sui temi della sofferenza sociale e sanitaria;
- promozione e sostegno di centri diurni e residenziali e di centri socio-ricreativi per portatori di *handicap* e per la terza età, orientati a fornire i più moderni servizi di supporto assistenziale.

E' fatto divieto alla Delegazione Provinciale di svolgere attività diverse da quelle solidaristiche istituzionali sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

DIRITTI E OBBLIGHI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Art. 5 – Compiti della Delegazione Provinciale

L'appartenenza della Delegazione Provinciale all'Associazione Nazionale "A.P.I.CI. - Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani" con sede in Roma implica la sua piena accettazione ed osservanza della lettera e dello spirito delle norme dello statuto nazionale e comporta per essa l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa da questo dettata e di osservare le direttive e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione Nazionale stessa.

Nel contesto dell'affermata esigenza di pieno coordinamento con l'integralità nazionale dell'organizzazione, la Delegazione Provinciale rappresenta sotto ogni profilo il contesto A.P.I.CI. nella Provincia di riferimento e, previo assenso del Consiglio Direttivo Nazionale, in Province confinanti privi di Delegazione Provinciale propria.

La Delegazione Provinciale assume ad ogni effetto la denominazione A.P.I.CI. seguita dall'indicazione della Provincia di competenza e adotta il logo A.P.I.CI..

Art. 6 – Forma e autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale della Delegazione Provinciale

La Delegazione Provinciale è un ente associativo periferico autonomo operante su base territoriale.

Essa ha un patrimonio proprio, distinto da quello dell'Associazione Nazionale, gode di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e risponde con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e rapporti da essa instaurati.

La Delegazione Provinciale è tenuta ad inviare all'Associazione Nazionale il rendiconto dell'anno precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce il rendiconto.

La Delegazione Provinciale, i suoi organi e i suoi rappresentanti non possono mai impegnare ed obbligare l'Associazione Nazionale a nessun titolo o causale.

Art. 7 – Diritti e obblighi della Delegazione Provinciale

La Delegazione Provinciale collabora alla realizzazione delle finalità istituzionali nelle forme stabilite dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione Nazionale ed è tenuta a versare a quest'ultima le quote associative corrisposte dai Soci, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale.

Eventuali variazioni statutarie devono essere previamente comunicate dalla Delegazione Provinciale al Consiglio Direttivo Nazionale, e da quest'ultimo approvate.

L'Assemblea dei Soci della Delegazione Provinciale è tenuta ad indicare annualmente un Delegato provinciale per ogni mille Soci, con il compito di partecipare e votare nelle

Assemblee dell'Associazione Nazionale che si terranno nel corso dell'anno a venire. Il primo dei citati Delegati provinciali deve necessariamente coincidere con il Presidente della Delegazione Provinciale di riferimento. In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea provinciale indica, quale sostituto di quest'ultimo, un altro Delegato provinciale.

Art. 8 – Coordinamenti Regionali

Tutte le attività e iniziative promosse a livello regionale dalle Delegazioni Provinciali possono essere coordinate, a livello organizzativo, da Coordinamenti Regionali istituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

A differenza delle Delegazioni Provinciali, i Coordinamenti Regionali non godono di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, in quanto costituiti quali meri luoghi di indirizzo e di coordinamento organizzativo delle Delegazioni Provinciali dell'A.P.I.C.I. e di tutte le attività e iniziative da esse promosse a livello regionale.

TITOLO IV

SOCI

Art. 9 — Soci

Possono diventare soci della Delegazione Provinciale le persone fisiche e gli enti privati che manifestino interesse verso i contenuti, le finalità e le attività dell'A.P.I.CI., dichiarino di accettare le regole dello statuto dell'A.P.I.CI. in tutte le sue articolazioni, e si impegnino a versare la quota associativa annuale.

L'ammissione degli enti è, altresì, subordinata all'esistenza, nel proprio statuto, delle norme e dei principi che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'A.P.I.CI., quali l'assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, partecipazione e collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli aderenti.

I soci si distinguono in:

- a) Soci ordinari
- b) Soci promotori
- c) Soci sostenitori
- d) Soci onorari.

Sono Soci ordinari le persone fisiche che chiedono di associarsi all'A.P.I.CI. tramite la Delegazione Provinciale e che, per fatti congeniti, di malattia o traumatici, abbiano avuta riscontrata una situazione invalidante, o che abbiano superato i cinquantacinque anni di età. Sono Soci promotori i soggetti che abbiano promosso la nascita dell'associazione nazionale o che si impegnino attivamente nel realizzare gli scopi che essa persegue tramite la Delegazione Provinciale. Sono Soci sostenitori i soggetti che, oltre al pagamento della quota associativa, versino contribuzioni straordinarie. Sono Soci onorari le personalità del mondo artistico, culturale, scientifico, economico che abbiano dimostrato un particolare interesse per l'attività dell'A.P.I.CI.

Art. 10 - Ammissione

La qualità di Socio si acquista automaticamente con l'iscrizione presso la Delegazione Provinciale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo della Delegazione medesima. La tessera di Socio dell'A.P.I.CI. è nazionale ed è conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essa riporta l'indicazione della Delegazione Provinciale presso la quale il Socio si è iscritto.

Gli elenchi dei Soci iscritti devono essere inviati annualmente dalla Delegazione Provinciale all'Associazione Nazionale.

Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, che dispongano discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

All'interno della Delegazione Provinciale vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 – Diritti dei Soci

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dalla Delegazione Provinciale;
- approvare il rendiconto contabile annuale;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Art. 12 – Doveri dei Soci

L'ammissione a Socio comporta il dovere di osservare i principi e le norme del presente statuto e dello statuto nazionale, di attenersi alle deliberazioni degli organi provinciali e nazionali e di versare la quota associativa annuale.

Art. 13 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio viene meno per le seguenti cause:

- decesso o estinzione giuridica del Socio;
- recesso, da comunicare con lettera diretta al Consiglio Direttivo Provinciale;
- mancato pagamento della quota associativa;
- decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale nel caso di venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale o dal Consiglio Direttivo Nazionale in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'A.P.I.CI. nelle sue diverse articolazioni territoriali o ad una condotta in contrasto con i fini di quest'ultima.

I deliberati di decadenza e di espulsione devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata.

Avverso i deliberati di decadenza e di espulsione, i Soci possono ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 22 dello statuto dell'associazione nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione dei citati provvedimenti.

TITOLO V
ORGANI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Art. 14 – Organi della Delegazione Provinciale

Gli organi della Delegazione Provinciale sono:

- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente Provinciale.

Art. 15 – L'Assemblea Provinciale

Partecipano all'Assemblea Provinciale tutti i soci in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea Provinciale, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di tre deleghe.

L'Assemblea Provinciale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente Provinciale o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea Provinciale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno ~~per approvare il rendiconto contabile annuale~~ e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea Provinciale straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

~~PTuttavia, per deliberare eventuali modifiche statutarie, è necessario che le medesime occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.~~

~~Le eventuali modifiche statutarie devono, altresì, essere vengano previamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale e da quest'ultimo approvate.~~

Art. 16 – Compiti dell'Assemblea Provinciale

Spetta all'Assemblea Provinciale ordinaria deliberare, ~~secondo le direttive dell'Associazione Nazionale~~:

- sul numero dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale e sulla loro elezione e revoca;
- sulla nomina del Presidente Provinciale;
- sulla nomina dei Delegati provinciali, che dovranno partecipare e votare nelle Assemblee dell'Associazione Nazionale ~~che si terranno nel corso dell'anno a venire~~;

- sull'approvazione dei rendiconti contabili annuali;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea Provinciale straordinaria deliberare per qualsiasi altro caso di necessità ed in particolare per:

- apportare sulle modifiche allo statuto della Delegazione Provinciale, preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale e da quest'ultimo approvate;
- e deliberare sull'eventuale scioglimento della Delegazione Provinciale e stessa e sulla devoluzione del patrimonio residuo, secondo le direttive dell'Associazione Nazionale.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è formato da un minimo di uno ~~tre~~ ad un massimo di cinque ~~sette~~ componenti eletti tra i soci dall'Assemblea Provinciale nell'ambito di un novero di soggetti, pari al doppio del numero dei componenti designabili, proposti del Presidente Provinciale.

Nel caso in cui l'Assemblea opti per un Consiglio Direttivo composto da un solo membro, quest'ultimo coincide necessariamente con il Presidente Provinciale che ricoprirà le funzioni di organo amministrativo monocratico.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Provinciale resta in carica per cinque anni ed è liberamente rieleggibile.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea nomini un organo amministrativo monocratico, quest'ultimo coincide necessariamente con il Presidente Provinciale.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti. Il membro sostituito resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea Provinciale deve essere convocata nel tempo più breve possibile per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale ~~o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Provinciale~~, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente Provinciale egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Provinciale ~~e, in sua assenza, quello del Vice Presidente Provinciale.~~

Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo Provinciale

Al Consiglio Direttivo Provinciale compete la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione Provinciale.

Spetta al Consiglio Direttivo Provinciale:

- attuare le delibere dell'Assemblea Provinciale;
- coordinare e attuare i programmi della Delegazione Provinciale;
- coordinare le attività delle Delegazioni Zonali riferite alle zone rientranti nella Provincia di propria pertinenza;
- deliberare sui provvedimenti di espulsione a carico dei Soci nelle ipotesi previste dall'art. 13 del presente statuto;
- predisporre il rendiconto contabile annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
- amministrare il patrimonio della Delegazione Provinciale.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo Provinciale può dare delega al Presidente Provinciale e ad altri membri e conferire poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti.

Art. 19 - Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale e resta in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca.

Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale della Delegazione Provinciale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, il Vice Presidente Provinciale.

Nel caso di organo amministrativo monocratico, il Vice Presidente Provinciale è designato dal Presidente Provinciale tra i componenti l'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Provinciale.

Egli può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, al Vice -Presidente Provinciale.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente Provinciale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salva ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale nella prima riunione successiva.

Art. 20 – Commissariamento e decadenza degli organi provinciali

Qualora, nei casi previsti all'art. 14 dello statuto nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.P.I.CI. abbia deliberato il commissariamento della Delegazione Provinciale e nominato il Commissario straordinario, si intendono decaduti di diritto gli organi esecutivi della Delegazione medesima (Consiglio Direttivo Provinciale e Presidente Provinciale).

Nei casi di particolare urgenza, il commissariamento può essere disposto dal Presidente Nazionale, salva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.

Nei casi di comprovata impossibilità di ripristino della normale attività della Delegazione Provinciale, il Commissario straordinario può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento della Delegazione medesima.

Avverso le deliberazioni di commissariamento, la Delegazione Provinciale può ricorrere al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 22 dello statuto nazionale, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21 – Patrimonio

La Delegazione Provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con i contributi dei Soci;
- b) con eredità, donazioni e legati;
- c) con contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) con contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) con entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) con proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) con erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- h) con entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) con eventuali contributi dell'Associazione Nazionale;
- j) con altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Durante la vita della Delegazione Provinciale non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti dalla Delegazione Provinciale dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo Provinciale predispone un rendiconto contabile dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Delegazione Provinciale.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea Provinciale deve approvare il rendiconto contabile annuale relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso.

Il rendiconto contabile annuale dell'esercizio precedente deve essere presentato all'Assemblea Provinciale entro il mese di aprile e resta depositato in copia nella sede

della Delegazione, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea Provinciale e finché sia approvato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della Delegazione Provinciale viene deliberato, salvo quanto stabilito al precedente articolo 20, nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile, dall'Assemblea Provinciale che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori.

~~In particolare, lo scioglimento della Delegazione Provinciale e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall'Assemblea Provinciale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.~~

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto nazionale, del codice civile e delle leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383.